



Alla c.a. Settore Autorizzazioni integrate ambientali

e p.c. Cartonificio Sandreschi Srl

ARPAT – Dipartimento di Lucca

Azienda USL Toscana nord ovest Valle del Serchio -
Dipartimento prevenzione

OGGETTO: Legge regionale 10/2010 art. 58. Richiesta di parere per sdoppiamento emissioni pompe a vuoto (cod. aramis 73050) nello stabilimento sito in via delle Cartiere 1, Botticino, nel comune di Villa Basilica (LU). Proponente Cartonificio Sandreschi Srl. Nota di risposta.

In riferimento alla nota di codesto Settore del 14/11/2023 (prot. 0516446) e relativi allegati, recante richiesta di parere in merito alla necessità di attivare un procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, con riferimento allo sdoppiamento delle emissioni delle pompe a vuoto (cod. aramis 73050) nello stabilimento sito in via delle Cartiere 1, Botticino, nel comune di Villa Basilica (LU), proponente Cartonificio Sandreschi srl, si comunica quanto segue.

La cartiera in questione:

- è dotata di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rinnovata e riesaminata, ai sensi dell'art. 29 octies c. 3 lett. a), con determinazione dirigenziale n. 3729 del 31.8.2015 della Provincia di Lucca, come da ultimo modificata con Decreto n. 8813 del 03.05.2023 della Regione Toscana;
- rientra tra quelli di cui al punto 5.b) "*impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno*" dell'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- non risulta essere mai stato oggetto di un procedimento in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.

La modifica, posta all'esame del Settore scrivente, riguarda l'impianto di vuoto a servizio della macchina continua attualmente costituito da tre pompe di vuoto; l'aria espulsa da questi tre impianti è convogliata in un unico camino denominato E3b. Su indicazioni del costruttore, questa configurazione nel tempo ha comportato una perdita di efficienza dell'impianto medesimo e pertanto al fine di migliorare l'efficienza del sistema e garantire le condizioni di lavoro ottimali delle pompe di vuoto è necessario che ogni singolo sistema abbia un suo camino di sfiato. L'intervento che sarà messo in atto riguarderà la separazione dei tre scarichi di aria in uscita dalle pompe di vuoto e il collettamento del flusso d'aria in tre singoli camini. Considerando che un'emissione in atmosfera è già esistente ed autorizzata (E3b) l'attuare questa soluzione darà origine ad altre due nuove emissioni, che saranno denominato E3c, E3d e alla modifica della sezione del camino dell'emissione E3b, portata e velocità, rimane invariata l'altezza.

Il Proponente nella documentazione trasmessa, a supporto della non sostanzialità delle modifiche in esame, evidenzia che:



- l'emissione E3b pompe a vuoto era stata esonerata dal controllo annuale del parametro COT così come riportato nella Determina n. 3729 del 31/08/2015, emessa dalla Provincia di Lucca. Visto e considerato che le pompe a vuoto, la macchina continua e il ciclo di lavorazione non cambiano ma sono i medesimi di quando è stata concessa l'esonero, ritiene che anche queste emissioni non siano soggette al monitoraggio del parametro COT e che siano da considerarsi emissioni in atmosfera a carattere poco significativo;

- per quanto concerne il clima acustico, su ogni camino sarà installato un apposito silenziatore opportunamente dimensionato, la scissione da un singolo camino a tre camini, comporterà sicuramente una riduzione del flusso d'aria e di conseguenza anche una riduzione della pressione sonora; a tale proposito è stata allegata all'istanza una valutazione acustica preliminare redatta da un tecnico abilitato in acustica le cui conclusioni evidenziano che la modifica diminuisce l'emissione sonora verso i recettori individuati; l'effettivo miglioramento acustico ai recettori potrà essere verificato durante il monitoraggio fonometrico periodico.

Ciò premesso, dato atto che, per quanto descritto nella documentazione trasmessa dal proponente come sopra evidenziato, il progetto di modifica della esistente installazione di cartiera:

- non determina variazioni nelle emissioni in atmosfera migliorando invece l'efficienza del sistema delle pompe a vuoto a servizio della macchina continua;

- non determina variazioni nei comparti consumi e scarichi idrici e produzione di rifiuti;

- non incide sulla capacità produttiva;

- non determina significative modifiche tecnologiche;

- determina un miglioramento per quanto attiene il clima acustico;

si tratta quindi di stabilire se tale modifica rientri o meno tra quelle di cui al punto 8 lettera t dell'allegato IV, cioè se la medesima sia da considerarsi sostanziale o meno.

La legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 come da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 ("Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)", all'art. 58 "Modifiche progettuali sostanziali e non sostanziali", prevede che:

"1. Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.

2. L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:

a) quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;

b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;

c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;

d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;

e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.";

L'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale") definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:



“ [...] l) *modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;*
l-bis) *modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; [...]*”.

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 8 lettera t) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;
- la l.r. 22/2015;

si ritiene che la modifica proposta non costituisca un potenziamento né una variazione alle caratteristiche fisiche e strutturali della installazione esistente, ma che tuttavia ne costituisca una variazione tecnica per quanto attiene la gestione delle pompe a vuoto a servizio della macchina continua. Tale variazione, a giudizio del Settore scrivente, non è comunque sostanziale e suscettibile di provocare impatti negativi e significativi sull'ambiente, in quanto non determina incrementi di dimensione o un cambiamento di localizzazione, non determina un incremento significativo dei fattori di impatto. Infatti la realizzazione di due nuovi camini in aggiunta a quello esistente non determinerà variazione negli inquinanti emessi mentre determinerà una maggiore efficienza del sistema delle pompe a vuoto e un miglioramento per quanto attiene il clima acustico.

Pertanto si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente. Tuttavia si raccomanda che quanto dichiarato dal proponente per le emissioni in atmosfera e per il clima acustico sia controllato in sede di monitoraggio di cui allo specifico Piano previsto nell'ambito degli adempimenti in materia di AIA.

Si ricorda di aggiornare i documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs.81/2008 in relazione alla prevista modifica.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010, l'installazione in esame deve essere oggetto di un procedimento in materia di VIA, in occasione del riesame con valenza di rinnovo della vigente AIA.

Si chiede al Settore Autorizzazioni integrate ambientali di inviare al Settore scrivente l'atto autorizzativo adottato in esito al presente parere.



Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Si chiede infine al proponente, di portare a conoscenza dei propri consulenti l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Paolo Dall'Antonia (tel. 055 4386450) e-mail paolo.dallantonia@regione.toscana.it ;
- Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384) e-mail lorenzo.galeotti@regione.toscana.it .

Distinti saluti

Per la Responsabile
Arch. Carla Chiodini
(Il Dirigente sostituto Dott. Sauro Mannucci)

PDA/LG

Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 14 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale (VIA); il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) ;
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.